



**Giunta Regionale**

**Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa  
Direzione Generale Agricoltura**

## **CIRCOLARE ESPLICATIVA**

*Attuazione del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati da fonte agricola  
(Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 16 gennaio 2007 n. 96)*

## INDICE

1. Riferimenti normativi
2. Applicazione delle nuove disposizioni: tempistica di adeguamento
3. Coerenza del quadro normativo con le attività di utilizzazione agronomica degli allevamenti esistenti e nuovi
4. Comunicazione – Contenuti e modalità
5. Cessioni a terzi degli effluenti di allevamento
6. Accumulo temporaneo dei letami
7. Piano di Utilizzazione Agronomica: criteri generali; supporti per l'elaborazione e prospetto dei dati definitivi dell'elaborato; modifiche e precisazioni a parametri
8. Elenco dei comuni in relazione alla quantità di azoto da allevamenti per unità di superficie agricola utilizzata
9. Aspetti sanzionatori
10. Avvertenza di errori materiali individuati nel testo della delibera n. 96/2007, e precisazioni

## APPENDICE

**Tecniche a basso impatto ambientale da applicare nella realizzazione dei nuovi allevamenti o nell'ampliamento/riconversione/trasferimento di quelli esistenti**

---

## ELENCO ALLEGATI

**ALLEGATO 1 - Carico di azoto di origine zootecnica per comune;**

**ALLEGATO 2 - Modulo tipo di comunicazione;**

**ALLEGATO 3 - Istruzioni per la compilazione;**

**ALLEGATO 4 - Tabelle con parametri di calcolo e codifiche di riferimento:**

**Tabella 1** - Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo; elaborata sulla base delle tab. 1 e 2 dell'allegato 1 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 96 del 16/01/2007.

**Tabella 2** - Effetti di alcune linee di trattamento di liquami suinicoli e bovini sulla ripartizione dei volumi e dell'azoto al campo tra le frazioni risultanti (elaborata sulla base della tabella 3 dell'allegato 1 alla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.96 del 16 gennaio 2007 e integrata con dati tratti da "Liquami zootecnici manuale per l'utilizzazione agronomica" edizione 2001 e dati forniti direttamente dal CRPA).

<b>Tabella 3</b>	Fattori di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA).
<b>Tabella 3 bis</b>	Produzione di liquami della zone di mungitura in allevamenti a diversa capienza in (periodo di produzione di 305 gg.)
<b>Tabella 4</b>	Capacità di stoccaggio richieste espresse in giorni (la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato, non deve essere inferiore al volume di effluenti prodotti nel numero di giorni indicati in tabella).
<b>Tabella 5</b>	Tipologie di stoccaggio per effluenti zootecnici.
<b>Tabella 6</b>	Codifica dei titoli di disponibilità dei terreni che consentono all'azienda comunicante di effettuare lo spandimento sui terreni.
<b>Tabella 7</b>	Codifica dei consorzi di bonifica della Regione Emilia Romagna
<b>Tabella 8</b>	Tipologia di effluenti
<b>Tabella 9</b>	Valori dell'altezza per calcolare la capacità di stoccaggio delle platee.
<b>Tabella 10</b>	Codifica delle percentuali di pendenza.

**ALLEGATO 5 - Prospetto dei dati del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento e del registro di utilizzazione.**

## 1. Riferimenti normativi

1. Con l'approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa Regionale della deliberazione n. 96 del 16 gennaio 2007 concernente il Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricolo, in seguito Programma d'Azione Nitrati (PAN), sono state stabilite nuove norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Il provvedimento è emanato in attuazione dell'art. 112 del D.Lgs 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e dei Criteri - Norme tecniche generali sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, introdotti dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Supplemento Ordinario, n. 120 della G.U. n.109 del 12/5/2006), di seguito DM 7 aprile 2006.
2. Ai sensi del predetto art. 112, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione all'autorità competente, fatte salve le disposizioni per gli insediamenti zootecnici soggetti al D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 in materia di riduzione integrata dell'inquinamento, per i quali è previsto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).  
Oltre alla nuova procedura della "comunicazione", il DM 7 aprile 2006 introduce modifiche significative in alcuni dei parametri tecnici per il calcolo del quantitativo di azoto prodotto dalle diverse categorie di animali allevati.
3. Per dar corso alle nuove procedure si è reso altresì necessario rivedere il provvedimento legislativo regionale che era alla base delle previgenti disposizioni ossia la L.R. 24 aprile 1995 n. 50 "Disposizioni dello spandimento dei liquami provenienti dagli insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento".
4. Con Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica a legge regionali", al Capitolo III (dall'art. 5 all'art. 14) sono dettate le "*Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari*" prevedendo nel contempo l'abrogazione della LR n. 50/95 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il nuovo provvedimento legislativo, oltre a confermare la Provincia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, da piena attuazione alla disciplina prevista in capo alla Regione dall'art. 112 del D.Lgs. 152/06 (tempi / modalità della comunicazione, norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di utilizzazione agronomica, entità delle sanzioni amministrative pecuniarie).
6. Con riferimento alla disciplina dell'utilizzazione agronomica, l'art.8 del Capitolo III della LR n. 4/2007, in coerenza con quanto previsto dalle norme del Nuovo Statuto, dispone che la stessa sia emanata con Regolamento della Giunta regionale che deve contenere:
  - a) Il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/ A – IV della parte terza del D.Lgs. 152/2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
  - b) I soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
  - c) La disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;

- d) La disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
- e) I controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;
- f) Le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione autorizzate il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della medesima L.R. n. 4/2007.

7. La deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007, inseguito deliberazione n. 96/2007, contiene tutte le disposizioni tecnico-operative richiamate al precedente punto 6 necessarie alla piena e completa applicazione dei criteri e delle norme tecniche generali previste dal DM 7 aprile 2006, che la stessa L.R. n. 4/2007 pone in capo al Regolamento della Giunta regionale, in corso di predisposizione.

Nelle more di emanazione del predetto Regolamento, pertanto, sussistono le condizioni procedurali, amministrative e tecnico-operative per dar corso all'applicazione delle disposizioni sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sulla base della citata deliberazione n. 96/2007, emanata in attuazione del DM 7 aprile 2006.

Con tale disposizione, infatti, oltre a garantire continuità amministrativa delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prodotti dagli insediamenti esistenti, si è provveduto ad adeguare lo standard informativo a quello richiesto dalla CE nella comunicazione di avvio della procedura d'infrazione (2006/2163).

Il Regolamento riguarderà anche:

- *“Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;*
- *“Disposizioni in materia di conduzione dell'allevamento zootecnico semi-brado.*

Nelle more della predisposizione di tale atto, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari si applicano le norme generali del DM 7 aprile 2006.

8. Riguardo agli allevamenti con produzione annua di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg, per i quali non è stato previsto l'obbligo di stoccaggio secondo i parametri fissati dal PAN, si rimanda alle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene), e alle disposizioni di cui al punto 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000 (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte seconda n. 57 del 5 aprile 2000).

## **2. Applicazione delle nuove disposizioni: tempistica di adeguamento**

### **2.1 Allevamenti / aziende esistenti**

1. Ai fini dell'utilizzazione agronomica si intendono allevamenti / aziende esistenti quelli in esercizio alla data di pubblicazione della deliberazione n. 96/2007, ossia al **2 febbraio 2007**.
2. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della citata deliberazione n. 96/2007, gli atti e provvedimenti emanati ai sensi della L.R. n. 50/95, come modificata dalla L.R. 21/98, e delle direttive applicative, che alla data del 2 febbraio 2007 abilitano il titolare dell'azienda agricola all'effettuazione delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, mantengono la loro efficacia.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 51, i titolari degli allevamenti esistenti non soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale, dal **1 marzo 2009** sono tenuti a dare piena e completa attuazione alle disposizioni; gli atti ed i provvedimenti di cui al precedente punto 2 restano validi fino al 28 febbraio 2009. A tal fine si precisa quanto segue:
  - I. Gli atti di cui trattasi che consentono il proseguimento delle attività di utilizzazione agronomica sono:
    - a. le autorizzazioni espresse ex articoli. 3 e 4 della LR n. 50/95;
    - b. le autorizzazioni in procedura semplificata ex art. 5 comma 3 della LR n. 50/95;
    - c. le denunce - notifiche ex art. 5 comma 4 della LR n. 50/95;
    - d. le denunce - notifiche ex art. 3 LR 21/98.
  - II. Dato atto che le denunce - notifiche non sono soggette a scadenza, per le autorizzazioni espresse degli allevamenti non soggetti ad AIA in corso di validità a far data dal 2 febbraio 2007 ed in scadenza dopo tale data, le province provvedono al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo con scadenza 28 febbraio 2009 sulla base delle condizioni preesistenti, indicando il termine entro il quale deve essere documentato l'adeguamento alle disposizioni. Tale termine non potrà protrarsi oltre la data del **31 dicembre 2008**.
  - III. Analogamente alle casistiche di cui al precedente punto II, per le aziende esistenti con autorizzazione scaduta ovvero che abbiano presentato domanda di rinnovo per le quali il nuovo provvedimento non sia stato adottato, la Provincia rilascia la nuova autorizzazione sulla base dei parametri e delle condizioni previste dalla LR n. 50/95, con scadenza 28 febbraio 2009: come al punto precedente, il termine entro il quale deve essere completato l'adeguamento alle disposizioni della delibera 96/07 non potrà protrarsi oltre la data del **31 dicembre 2008**.
  - IV. I criteri procedurali sopra richiamati trovano fondamento anche dopo la data del 21 marzo 2007 di entrata in vigore della L.R. n. 4/2007 e quindi dell'abrogazione della citata L.R. n. 50/95, in forza del principio che per tali aziende, in quanto "esistenti" ed "già abilitate all'utilizzazione agronomica degli effluenti", restano acquisiti i benefici del periodo transitorio di cui all'art. 51, comma 2, della deliberazione n. 96/2007 nonché dell'art. 13 della LR n. 4/2007. In tal modo viene salvaguardata la continuità dei procedimenti amministrativi attinenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prodotti dagli insediamenti esistenti nonché la loro operatività.

- V. Fino alla data del **28 febbraio 2009** gli allevamenti esistenti per i quali siano stati emanati i provvedimenti di cui ai precedenti punti II e III e quelli in regime di denuncia – notifica ex LR n. 50/95 esercitano le attività di utilizzazione agronomica nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni / limitazioni e dei divieti previgenti all’emanazione della citata deliberazione n. 96/2007.
- VI. Oltre la data sopraindicata, il titolare dell’allevamento deve attuare, se intende continuare ad effettuare operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti, tutte le azioni previste dalla deliberazione n. 96/2007 ed in particolare dal Piano d'Azione per le Zone Vulnerabili (PAN), compresa la raccolta e l'aggiornamento della documentazione da conservare in azienda (PUA normale o semplificato, copia delle visure catastali e degli attestati di disponibilità dei terreni, ecc.). Sono fatti salvi i tempi di adeguamento previsti per disporre della capacità di stoccaggio richiesta.
- VII. La data del **31 Dicembre 2008** rappresenta il **termine ultimo** fissato dalla Provincia entro il quale il titolare dell’allevamento esistente deve documentare alla stessa Autorità competente l’adeguamento tecnico – amministrativo rispetto alla situazione preesistente già in possesso della Provincia stessa. Tale obbligo viene soddisfatto mediante la Comunicazione di cui al successivo paragrafo 4.
- VIII. La data di ricevimento della prima comunicazione da parte della Provincia rappresenta il termine a partire da quale decorrono i termini di validità della stessa - cinque anni -fissati dall’art. 27 e dall’art. 48 deliberazione n. 96/2007.
- IX. Per i contenuti della Comunicazione si rimanda al successivo paragrafo 4.
4. Gli articoli 8, 13 e 42 della deliberazione n. 96/2007 stabiliscono che l’adeguamento della capacità dei contenitori esistenti per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento debba avvenire entro cinque anni. I termini decorrono dalla data della pubblicazione del provvedimento, ossia il **2 febbraio 2007**.
5. In assenza degli atti di cui al precedente punto 2 e 3, il legale rappresentante dell’azienda / allevamento esistenti in cui viene già effettuata l’utilizzazione agronomica degli effluenti provvede all’invio della comunicazione alla Provincia competente per territorio entro il **31 maggio 2008**.
6. Rientrano nella casistica del precedente punto 5, gli insediamenti zootecnici esistenti che al tempo non erano soggetti alla L.R. n. 50/95 e s.m.i., ossia quelli che non effettuano l’utilizzazione agronomica dei liquami o dei materiali assimilabili prodotti (acque di lavaggio delle strutture / attrezzature zootecniche) in quanto gli stessi sono stati conferiti ad altre forme di trattamento / smaltimento (ad esempio negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane). Sono compresi in questa fattispecie anche gli insediamenti che non producono “liquami o materiali assimilabili” ma soltanto effluenti palabili (letami o materiali assimilabili). Per le tipologie di allevamento presenti nella realtà regionale, ad esclusione degli allevamenti soggetti ad AIA, tali situazioni sono riconducibili, di fatto, a qualche caso di allevamento bovino con produzione di “solo letame” ed ad un significativo numero di allevamenti avicoli con produzione di “pollina”, ossia di materiale palabile derivante dalla asportazione della lettiera che potevano essere esclusi dall’ambito di applicazione della ex L.R. n. 50/95.

7. Per le tipologie di allevamenti di cui al precedente punto 6, che comunque in questi anni hanno di fatto utilizzato il suolo agricolo per lo spandimento di questi materiali, trattandosi di allevamenti fisicamente esistenti alla data del 2 febbraio 2007, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per le aziende esistenti abilitate ai sensi della citata ex L.R. n. 50/95 all'utilizzo agronomico degli effluenti, comprese le tempistiche di adeguamento alla deliberazione n. 96/2007 e fermo restando l'obbligo di presentazione della comunicazione alla Provincia entro il termine massimo del 31 maggio 2008. Resta inteso altresì che - nel periodo 1 giugno 2008 – 28 febbraio 2009 , le operazioni di utilizzazione agronomica del letami e dei materiali assimilabili quali la “pollina” nonché degli eventuali effluenti liquidi deve avvenire nel rispetto delle dosi di azoto previste per le zone vulnerabili e per le zone non vulnerabili e delle prescrizioni / limitazioni vigenti in questa fase transitoria.

## ***2.2 Nuovi allevamenti / Allevamenti esistenti soggetti ad ampliamenti / ristrutturazione / riconversione / trasferimento.***

1. Ai fini dell'utilizzazione agronomica, fatte salve le casistiche di cui al precedente paragrafo 2.1, punti 5 – 6 – 7, sono da considerare nuovi allevamenti quelli non ancora in esercizio alla data di pubblicazione della deliberazione n. 96/2007, ossia al **2 febbraio 2007**.
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti dai nuovi allevamenti effettuata dopo la data del 2 febbraio 2007 deve essere conforme alle disposizioni deliberazione di cui al precedente punto 1.
3. Con riferimento alla realizzazione di nuove strutture edilizie / ricoveri destinate ad allevamento, pur essendo state abrogate le disposizioni di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998 n. 641 con la quale erano stati definiti gli obiettivi quali – quantitativi di riferimento per la realizzazione dei nuovi insediamenti zootecnici, si ritiene che le vigenti procedure edilizio – urbanistiche consentano, attraverso le valutazioni ed i pareri degli organi tecnici preposti, di garantire la normale approvazione dei progetti anche per i nuovi allevamenti zootecnici.
4. Ad esclusione dei progetti di nuovi allevamenti che per consistenza sono da assoggettare ad AIA ovvero a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e/o alla procedura di Screening, la realizzazione di nuovi ricoveri e/o strutture è da ricondursi ad un “Progetto edilizio vero e proprio” (relazione tecnica, elaborati/cartografia) da sottoporre ad “Autorizzazione edilizia / Permesso a costruire”, secondo le vigenti norme urbanistico – edilizie. La procedura di approvazione è quella prevista dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
5. Nell'ambito del percorso di cui al precedente punto 4 si colloca anche la procedura di valutazione specifica dei “Nuovi Insediamenti Produttivi” (NIP): ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/95 di istituzione dell'ARPA, il progetto è soggetto a valutazione tecnica congiunta del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda – USL e della Sezione – ARPA. Le due strutture esplicano le funzioni di prevenzione e controllo in modo coordinato: l'allegato 1 della stessa L.R. individua e ripartisce le competenze primarie fra le due strutture. Nel caso in questione la competenza primaria è in capo al Dipartimento Azienda USL.
6. Al fine di espletare le valutazioni tecniche richiamate al precedente punto 5, il Dipartimento di prevenzione – Az. USL e la Sezione ARPA avranno a riferimento:
  - a) le caratteristiche strutturali e dimensionali dell'insediamento (con riferimento al rispetto della normativa sul benessere animale ed alle condizioni igienico sanitarie);



- b) il quadro di insieme ed il contesto territoriale dell'area dove insiste l'insediamento e della situazione al contorno;
- c) le caratteristiche specifiche dell'allevamento: la tipologia produttiva (ciclo chiuso, ciclo aperto a ingrasso/riproduzione); il carico animale allevato (n. capi, peso vivo, ecc. ); le varie fasi di allevamento ed il tipo di stabulazione; il tipo di alimentazione; la fonte di approvvigionamento idrico ed i consumi idrici; il quadro riepilogativo dei quantitativi di liquame/lettiere/letami prodotti in relazione alle categorie di animali allevate ed al tipo di stabulazione; le modalità di stoccaggio degli effluenti (la tipologia dei contenitori e le loro caratteristiche tecnico-costruttive) / i trattamenti dei liquami (separazioni solido /liquido, ulteriori trattamenti della fase liquida); il quadro riepilogativo della quantità di azoto prodotto in relazione alle categorie di animali ed alla produzione di liquami/letami.

In tali casi trattandosi di nuovi insediamenti, i parametri di calcolo / valutazione degli effluenti e dell'azoto prodotti saranno quelli fissati dalla deliberazione n. 96/2007.

7. I criteri valutativi suddetti rispondono alle esigenze dettate dall'art. 30 della L.R. 20/2000 sull'uso del territorio, nell'attuazione del Piano Operativo Comunale (POC) che disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione trasformazione del territorio, laddove, per i nuovi insediamenti, contiene le indicazioni delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità nonché degli interventi di mitigazione e compensazione degli effetti

Qualora gli strumenti di pianificazione locali (PTCP, Piano Strutturale Comunale, Regolamento Urbano Edilizio), non prevedano criteri specifici per i nuovi allevamenti, saranno presi a riferimento i criteri richiamati dalla L.R. 20/2000 - Allegato "Contenuti della pianificazione" – Cap. A – IV - Art.19 comma 3 lettera b).

8. Nella redazione dei progetti dei nuovi allevamenti di cui al precedente punto 4 si dovranno adottare scelte progettuali e soluzioni tecniche ispirate al principio delle "migliori tecniche disponibili" che consentano di ridurre l'impatto sull'ambiente, nel suo complesso inteso. A tal fine, per gli allevamenti di suini ed avicoli , in APPENDICE sono riportate le tecnologie più comuni oggi disponibili da considerarsi a basso impatto ambientale relative alle principali fasi di allevamento: *Tipologie di stabulazione e di rimozione delle deiezioni; Sistemi di stoccaggio degli effluenti.*

Nella fase valutativa i predetti organici tecnici (Dipartimento di prevenzione – Az. USL e la Sezione ARPA) potranno richiedere modifiche/integrazioni al progetto con riferimento ad esempio al Tipo di stabulazione (pavimento totalmente grigliato piuttosto che pavimento pieno) o al Tipo di rimozione delle deiezioni (lavaggio con acqua ad alta pressione piuttosto che a bassa pressione, rimozione dei liquami con ricircolo piuttosto che la raccolta in fosse sotto i pavimenti).

9. Tenuto conto che la procedura SUAP si conclude con un'autorizzazione unica finale da rilasciarsi da parte del Comune, "comprensiva" degli atti assunti dalle altre Amministrazioni, per le casistiche suddette si dovrà tenere presente che ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prodotti vige il regime della comunicazione.

In questo contesto si ritiene che possa essere prevista la seguente articolazione:

- a) Gli organi tecnici preposti alla valutazione del progetto ed all'espressione dei pareri (Dipartimento di prevenzione Az - USL e Sezione – ARPA) formuleranno le prescrizioni tecniche specifiche e le condizioni alle quali il titolare del progetto dovrà attenersi nelle fasi di realizzazione, con riferimento anche alle esigenze di sostenibilità previste dal citato art. 30 della L.R. 20/2000 e richiamate al precedente punto 7;

- b) Qualora sia richiesto il parere della Provincia in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti, la stessa avrà a riferimento a tal fine gli elementi informativi della Comunicazione richiamati all'art. 29, all'art. 31 e all'art. 32 della deliberazione n. 96/2007 (punti 1 - 2 - 3). Detta documentazione non va intesa come "Comunicazione ai sensi del D.M. 7 aprile 2006", bensì come "quadro informativo" a supporto del procedimento autorizzativo del "Progetto di nuovo insediamento zootecnico". Resta in capo al titolare dell'allevamento di ottemperare agli obblighi della Comunicazione secondo i contenuti e le modalità indicati al successivo paragrafo 4 quando, ad allevamento realizzato ed in esercizio, saranno effettuate le attività di utilizzo agronomico degli effluenti prodotti.

### **2.3 Allevamenti esistenti soggetti a modifica nel periodo transitorio di adeguamento alle disposizioni della deliberazione n. 96/2007**

1. Ai fini della valutazione degli allevamenti esistenti soggetti ad interventi di modifica valgono le seguenti definizioni:
  - a) *Ristrutturazione* : intervento di modifica delle strutture edilizie esistenti soggette a rilascio di autorizzazione edilizia /permesso a costruire, che non comporta aumento della consistenza di allevamento.
  - b) *Ampliamento*: intervento di modifica delle strutture edilizie esistenti che determina un aumento della consistenza di allevamento.
  - c) *Riconversione*: intervento che comporta il cambio di utilizzazione dei ricoveri con passaggio all'allevamento di un'altra specie utilizzata a fini zootecnici.
  - d) *Trasferimento*: intervento che comporta lo spostamento permanente degli animali da un sito di allevamento che viene ridotto di consistenza ovvero viene dismesso o riconvertito, ad un altro sito di allevamento che viene ampliato come potenzialità o riconvertito ad altra specie oppure attivato ex novo.
2. Gli allevamenti esistenti ai sensi dell'art. 2 lettera u) della delibera n.96/07 soggetti ad interventi di "riconversione" o "trasferimento" come definiti al precedente punto 1 sono equiparati ai nuovi allevamenti. Il progetto di intervento dovrà prevedere l'adeguamento alle nuove disposizioni, comprensivo della capacità di stoccaggio prevista. Ad allevamento in esercizio, l'utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti è consentita previa Comunicazione alla provincia secondo i contenuti e le modalità indicati al successivo paragrafo 4 e nel rispetto delle limitazioni / prescrizioni / divieti previsti.
3. Nel caso di interventi di modifica classificati come "ristrutturazione", l'insediamento mantiene la qualifica di "allevamento esistente abilitato all'esercizio dell'utilizzazione agronomica ai sensi della ex LR n. 50/95" usufruendo dei benefici di adeguamento previsti per la fase transitoria.
4. Gli allevamenti esistenti ai sensi dell'art. 2 lettera u) della deliberazione n. 96/2007 soggetti ad interventi di "ampliamento" con aumento della consistenza dei capi allevati inferiore o uguale al 30% mantengono la qualifica di allevamento esistente e dei benefici conseguenti.
5. Gli allevamenti esistenti di cui al precedente punto 4 soggetti ad ampliamento con aumento della consistenza capi allevati superiore al 30% sono equiparati ai nuovi allevamenti. In questi casi valgono le prescrizioni riportate al precedente punto 2.

## **2.4 Allevamenti esistenti soggetti a modifica nel periodo successivo all'entrata in vigore delle disposizioni della deliberazione n. 96/2007**

1. Ai fini della valutazione degli allevamenti esistenti soggetti ad interventi di modifica valgono le definizioni riportate al precedente paragrafo 2.2, punto 1.
2. Nel periodo di validità della Comunicazione, qualora siano previste modifiche delle strutture di allevamento esistenti attraverso interventi di ampliamento / ristrutturazione / riconversione / trasferimento, il legale rappresentante dell'azienda, fermo restando il rispetto delle procedure edilizie – urbanistiche connesse alla realizzazione dell'intervento, è tenuto ai sensi dell'art. 27, comma 2, della deliberazione n. 96/2007 ad integrare i dati e le informazioni contenute nella Comunicazione in essere. Tali integrazioni dovranno riguardare quantomeno la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento nonché la capacità di stoccaggio ed i terreni oggetto di utilizzo. Dalla predetta documentazione dovrà risultare la rispondenza alle disposizioni alla citata deliberazione della nuova situazione originata dall'intervento di modifica.
3. Nel caso di interventi di “riconversione” o “trasferimento” come definiti al precedente punto 1, l'allevamento si qualifica come “nuovo allevamento”. In tali casi ad insediamento in esercizio l'utilizzazione agronomica è subordinata alla presentazione di nuova Comunicazione alla Provincia secondo i contenuti e le modalità indicati al successivo paragrafo 4.
4. Riguardo alle procedure edilizie – urbanistiche di cui al precedente punto 2, trovano applicazione le indicazioni ed i criteri richiamati al precedente paragrafo 2.1, punto 3 e seguenti.

## **3. Coerenza del quadro normativo con le attività di utilizzazione agronomica degli allevamenti esistenti e nuovi**

### **3.1 Ambito di applicazione/ Esclusioni**

- 1 Come previsto dall'art. 1, comma 4 della delibera 96/07 sono soggette alle disposizioni:
  - a) del TITOLO II – Programma d'azione per le zone vulnerabili e le zone ad esse assimilate:
    - le aziende agricole con allevamenti ubicati in Zone Vulnerabili ai Nitrati e/o che utilizzano effluenti zootecnici, concimi azotati ed ammendanti organici nelle superfici ricadenti nelle ZVN e nelle zone ad esse assimilate, come definite dall' art. 2 del PAN medesimo;
    - le aziende agricole senza allevamento limitatamente alle superfici ricadenti nelle ZVN;
  - b) del TITOLO III – Disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili :
    - le aziende con allevamenti e superfici ubicate in territorio non vulnerabile che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.

Considerato che per le aziende con allevamento i principali adempimenti amministrativi e tecnici sono differenziati in rapporto alla produzione di azoto al campo, all'ubicazione delle strutture e dei terreni (in toto o in parte in Zone Vulnerabili ai Nitrati) il quadro generale che ne deriva è il seguente:

<b>allevamento</b>	<b>azoto prodotto</b>	<b>azoto totale al campo destinato a terreni in ZVN (prodotto della dose unitaria ammessa per la superficie , dato previsto in col.11 del quadro 10 del modulo di comunicazione )</b>	<b>comunicazione</b>	<b>stoccaggio liquame ( con riferimento agli articoli della delibera A.L. n.96/2007)</b>	<b>PUA</b>	
Zona Vulnerabile	da 0 a 1000	da 0 a 1000	no	norme locali	no	
	da 1001 a 3000	da 0 a 1000	si	art. 42	no	
		da 1001 a 3000	si	art. 13	no	
	da 3001 a 6000	da 0 a 1000	si	art. 42	no	
		da 1001 a 3000 da 3001 a 6000	si	art. 13	si (semplificato)	
	da 6001 in avanti	da 0 a 1000	si	art. 42	no	
		da 1001 a 3000	si	art. 13	no	
		da 3001 a 6000 da 6001 in avanti	si	art. 13	si (semplificato) si (completo)	
	Zona non Vulnerabile	da 0 a 1000	da 0 a 1000	no	norme locali	no
		da 1001 a 3000	da 0 a 1000	no	art. 42	no
da 1001 a 3000			si	art. 13	no	
da 3001 a 6000		da 0 a 1000	si	art. 42	no	
		da 1001 a 3000 da 3001 a 6000	si	art. 13	no si (semplificato)	
		da 0 a 1000	si	art. 42	no	
da 6001 in avanti		da 1001 a 3000	si	art. 13	no	
		da 3001 a 6000	si	art. 13	si (semplificato)	
		da 6001 in avanti	si	art. 13	si (completo)	

2. Riguardo agli obblighi di comunicazione, come indicato dallo schema riassuntivo soprariportato, sono previste esenzioni nei seguenti casi

- a) Aziende di cui al precedente punto 1, lettera a) con produzione / utilizzo di azoto al campo uguale o inferiore a 1.000 kg.
- b) Le Aziende di cui al precedente punto 1, lettera b) con produzione / utilizzo di azoto al campo uguale o inferiore a 3.000 kg..

3. Con riferimento agli obblighi sulle caratteristiche ed il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, come previsto dall'art. 14 e 43 della deliberazione n. 96/2007, sono esonerati dal predetto obbligo i titolari delle aziende nuove ed esistenti con produzione /utilizzo annuo di azoto al campo uguale o inferiore a 1.000 kg.

Gli effluenti prodotti da tali aziende devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine restano valide le disposizioni di cui al punto 3 della citata Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000.

In questo ambito, pertanto, i requisiti generali da soddisfare dovranno avere a riferimento i seguenti criteri:

- Raccogliere le urine le feci prodotte nei locali dove alloggiavano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate;
- Evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo e natura: ciò non potrà che realizzarsi attraverso sistemi del tipo dei pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalità costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in condizioni di pioggia al di fuori dell'area della concimaia (attraverso ad esempio cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.);
- La tipologia dei manufatti e le modalità costruttive dovranno garantire la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti.

4. Ferme restando le esenzioni richiamate ai precedenti punti 2 e 3, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle medesime aziende deve comunque avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. In particolare:

I. Per le aziende di cui al precedente punto 1, lettera a) con produzione / utilizzo di azoto al campo uguale o inferiore a 1.000 kg trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) Art. 3 - *Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici;*
- b) Art. 4 - *Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento dei letami*
- c) Art. 5 - *Divieti e limiti di utilizzazione dei liquami;*
- d) Art. 6 - *Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento dei liquami;*
- e) Art. 10 - *Accumulo temporaneo di letami;*
- f) Art. 11 - *Divieto di accumulo;*
- g) Art. 15 - *Divieto allo stoccaggio dei letami e dei liquami e degli assimilati;*
- h) Art. 16 - *Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica (limitatamente ai commi 1 e 5);*
- i) Art. 21 - *Criteri di distribuzione degli effluenti zootecnici nel periodo estivo-autunnale;*
- l) Art. 22 - *Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici e ammendanti organici*

- m) Art. 24 - *Utilizzazione dei concimi azotati e ammendanti organici nelle aziende senza allevamento: dosi massime di azoto e criteri generali;*
- n) Art. 25 - *Disposizioni relative all'irrigazione;*
- o) Art. 26 - *Disposizioni relative all'utilizzazione dei fanghi di depurazione*

Gli apporti di azoto nelle medesime aziende sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- A. la quantità di azoto disponibile non deve superare il fabbisogno delle colture;
- B. la quantità di effluente, liquido e palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto disponibile al campo superiore a **170 kg per ettaro e per anno**, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;

II. Per le Aziende di cui al precedente punto 1, lettera b) con produzione / utilizzo di azoto al campo uguale o inferiore a 3.000 kg valgono le seguenti disposizioni :

- a) Art. 37 - *Divieti di utilizzazione dei letami;*
- b) Art. 38 - *Divieti di utilizzazione dei liquami;*
- c) Art. 39 - *Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento;*
- d) Art. 40 - *Criteri di utilizzazione dei liquami in terreni pendenti e nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare – montano;*
- e) Art. 44 - *Divieto allo stoccaggio dei letami e dei liquami;*
- f) Art. 45 - *Accumulo temporaneo di letami e divieti;*
- g) Art. 46 - *Trasporto;*
- h) Art. 47 - *Dosi di applicazione / Modalità di distribuzione.*

#### **4. Comunicazione – Contenuti e modalità**

1. Fermo restando quanto riportato al precedente paragrafo 2.1 punto 3 – VII e VIII, il legale rappresentante dell'azienda agricola / allevamento che intende effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è tenuto, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, di darne Comunicazione alla Provincia competente per territorio.  
Alle medesime disposizioni è soggetto il "detentore" di effluenti di allevamento che ai sensi dell'art. 28 della deliberazione n. 96/2007 svolga attività di utilizzazione agronomica degli stessi.
2. La Comunicazione di cui al precedente punto 1 è redatta secondo lo schema fac – simile riportato in ALLEGATO 2 al presente provvedimento; lo stesso sarà compilato in ogni sua parte nel rispetto delle "Istruzioni per la compilazione" contenute nell'ALLEGATO 3. La Comunicazione è accompagnata dagli allegati indicati nel QUADRO 17 del citato facsimile.
3. Ai fini della redazione della Comunicazione saranno utilizzati esclusivamente i dati, i valori parametrici e le codifiche riportate dalle seguenti tabelle parte integrante dell'ALLEGATO 4:

**Tabella 1** - Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo; elaborata sulla base delle tab. 1 e 2 dell'allegato 1 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 96 del 16/01/2007.

**Tabella 2** - Effetti di alcune linee di trattamento di liquami suinicoli e bovini sulla ripartizione dei volumi e dell'azoto al campo tra le frazioni risultanti (elaborata sulla base della

tabella 3 dell'allegato 1 alla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.96 del 16 gennaio 2007 e integrata con dati tratti da "Liquami zootecnici manuale per l'utilizzazione agronomica" edizione 2001 e dati forniti direttamente dal CRPA).

**Tabella 3** - Fattori di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA).

**Tabella 3 bis** - Produzione di liquami della zone di mungitura in allevamenti a diversa capienza in (periodo di produzione di 305 gg.)

**Tabella 4** - Capacità di stoccaggio richieste espresse in giorni (la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato, non deve essere inferiore al volume di effluenti prodotti nel numero di giorni indicati in tabella).

**Tabella 5** - Tipologie di stoccaggio per effluenti zootecnici.

**Tabella 6** - Codifica dei titoli di disponibilità dei terreni che consentono all'azienda comunicante di effettuare lo spandimento sui terreni.

**Tabella 7** - Codifica dei consorzi di bonifica della Regione Emilia Romagna

**Tabella 8** - Tipologia di effluenti

**Tabella 9** - Valori dell'altezza per calcolare la capacità di stoccaggio delle platee.

**Tabella 10** - Codifica delle percentuali di pendenza.

4. Ai sensi delle disposizioni vigenti la Comunicazione non è soggetta all'imposta sul Bollo.
5. Per gli allevamenti esclusi dall'ambito di applicazione dell'AIA, il legale rappresentante dell'azienda o il detentore di cui all'art. 28 della deliberazione n. 96/2007, oltre alla Comunicazione richiamata ai precedenti punti 1, 2 e 3, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti, è tenuto a redigere ulteriore documentazione tecnica da conservare presso la sede aziendale / allevamento indicati nella medesima Comunicazione.  
In ragione del quantitativo di azoto al campo prodotto, detta documentazione è costituita dai seguenti elaborati:

I – Aziende con produzione annua di azoto al campo superiore al 6.000 kg soggette al Programma d'azione per le Zone Vulnerabili

- a) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà ( in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- b) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- c) il Piano di utilizzazione agronomica, da predisporre entro il **1 marzo di ogni anno**;
- d) il Registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;

- e) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

II – Aziende con produzione annua di azoto al campo superiore compresa fra 6.000 – 3.001 kg soggette al Programma d’azione per le Zone Vulnerabili

- a) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà ( in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- b) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- c) il Piano di utilizzazione agronomica semplificato, consultabile a partire dal 1 marzo di ogni anno;
- d) il Registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
- e) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

III – Aziende con produzione annua di azoto al campo superiore compresa fra 3.000 – 1.001 kg soggette al Programma d’azione per le Zone Vulnerabili

- a) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà (in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- b) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- c) il Registro di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
- d) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

IV – Aziende soggette alle disposizioni ed alle norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili

- a) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà ( in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- b) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- c) il Registro di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
- d) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

- 6. Nei casi in cui è prevista la predisposizione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) nella versione “completa” o “semplificata”, la sua redazione deve essere conforme ai criteri



tecnici ed allo schema procedurale previsto dall'Allegato 2 della deliberazione n. 96/2007. La documentazione di cui al precedente punto 5 deve essere conservata presso la sede aziendale / allevamento per due anni.

7. Nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2007, la Provincia definisce con provvedimento espresso le modalità e le procedure per la presentazione della Comunicazione da parte dei soggetti interessati. Per quanto attiene i contenuti della stessa, con il medesimo provvedimento viene adottato lo schema facsimile allegato alla presente Circolare esplicativa.
8. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica dichiarata dalla Provincia ai sensi dell'art. 11 della LR n. 4/2007, la ripresa dell'attività è subordinata alla presentazione di una nuova Comunicazione, secondo quanto previsto ai precedenti punti.

### **5. Cessioni a terzi degli effluenti di allevamento**

1. Nei casi di cessione a terzi degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 28 della deliberazione n. 96/2007, resta inteso che lo stesso detentore può gestire gli effluenti prodotti da uno o più allevamenti. Sotto il profilo procedurale e amministrativo sono fatti salvi gli obblighi e le condizioni previsti dal medesimo articolo.

### **6. Accumulo temporaneo dei letami**

1. Ai fini delle modalità di conduzione degli accumuli a piè di campo valgono le indicazioni e le prescrizioni riportate alla nota c) dell'Allegato 3 della deliberazione n. 96/2007.

### **7. Piano di Utilizzazione Agronomica: criteri generali; supporti per l'elaborazione e prospetto dei dati definitivi dell'elaborato; modifiche e precisazioni a parametri.**

1. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, sia in relazione alle necessità colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.

Il piano deve essere revisionato ogniqualvolta intervengano variazioni significative e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 agosto, anche sulla base delle valutazioni agronomiche del monitoraggio dell'anno precedente.

2. Anche per le aziende in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in coerenza con i principi generali sopracitati e con quanto previsto dall'art. 30 comma 3 della deliberazione n. 96/2007 è ammessa la possibilità di apportare variazioni al piano annuale in relazione all'evolversi delle esigenze dell'azienda.

Per l'annata agraria 2007/2008 i PUA redatti secondo i criteri tecnici ex LR n. 50/95 associati alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alla data del 30 ottobre 2007 mantengono la loro validità; entro il 31 agosto 2008 saranno adeguati ai sensi della deliberazione n. 96/2007.

3. Con riferimento ai criteri definiti dall'art.17 all'art.22 e in Allegato 2 della deliberazione n. 96/2007, il Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare ha prodotto due strumenti di supporto all'elaborazione del PUA completo:

- l'aggiornamento del Catalogo dei suoli della pianura emiliano-romagnola, che contiene una sezione che fornisce i valori di concentrazione di sostanza organica del terreno per km<sup>2</sup>, da cui si può ricavare il dato di azoto totale necessario al calcolo del bilancio dell'azoto per determinare le dosi di fertilizzanti (consultabile su <http://www.ermesagricoltura.it>);
- una procedura di calcolo in Excel, disponibile presso i servizi provinciali agricoltura o scaricabile dal sito sopra indicato.

Si precisa che l'impiego di questi strumenti, che tra l'altro possono subire aggiornamenti, non è obbligatorio, né può costituire un fattore discriminante.

4. Nella tabella 5 "Coefficienti di efficienza dell'azoto da effluenti zootecnici (ko), dell'Allegato 2 della deliberazione n. 96/2007, il coefficiente unico della voce Ammendanti è corretto con 0,30 al posto di 0,40.

Si precisa, inoltre, in merito ai vincoli da rispettare, che con la frase " il coefficiente ko deve assumere a scala aziendale valori non inferiori a quelli di media efficienza ", si fa riferimento all'anno.

Un facsimile dei dati definitivi che costituiscono il Piano di Utilizzazione nella stesura completa è riportato in ALLEGATO 5.

## **8. Elenco dei comuni in relazione alla quantità di azoto da allevamenti per unità di superficie agricola utilizzata**

1. Dall'ALLEGATO 1 è possibile ricavare l'elenco dei comuni in cui la quantità di azoto di origine zootecnica, calcolata in rapporto all'unità di superficie agricola utilizzata, è superiore a 127 kg. Questo valore viene assunto come valore guida, ed è ricavato sulla base dei dati censuari del 2000, applicando i coefficienti dell'azoto escreto al campo riportati nell'Allegato I della deliberazione n. 96/2007, al netto delle perdite di stabulazione e stoccaggio standard, al numero di capi allevati delle tipologie zootecniche individuate dal DM 7 aprile 2006. Tale elenco potrà essere aggiornato alla luce dei dati ufficiali più recenti sulla consistenza del patrimonio zootecnico.

L'elenco si propone come supporto informativo per:

- la valutazione di contesto inerente i nuovi insediamenti, prevista al paragrafo 2.2, punto 6 lettera b);
- l'esame della richiesta di aiuti previsti dal PRSR 2007-2013, Misura 121, Misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole: investimenti per la protezione ed il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici, ai fini dell'acquisizione di attrezzature o l'installazione di impianti per il trattamento degli effluenti zootecnici, in conformità dei criteri esposti nell'Allegato 3 della deliberazione n. 96/2007.

Al contrario, l'elenco costituisce riferimento unico e vincolante per l'attuazione dell'azione 4 "incremento della sostanza organica nel suolo", intervento 1, della Misura 214 del PRSR.

## **9. Aspetti sanzionatori**

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie trova applicazione il principio di retroattività ossia si applica la norma in vigore al momento dell'accertamento della violazione, anche se il procedimento sanzionatorio si conclude quando è in vigore una nuova disposizione. Pertanto per le sanzioni accertate prima del 2 febbraio 2007 il cui iter sia stato completato prima del 21 marzo 2007 valgono le disposizioni previste dalla L.R. n. 50/95. Le stesse si applicano anche per le sanzioni accertate fra il 2 febbraio ed il 21 marzo 2007 in ragione del predetto principio.

2. Per violazioni accertate dopo la data del 21 marzo 2007 trova applicazione quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 4/2007.
3. Per le violazioni connesse alle modalità di stoccaggio degli allevamenti e / o delle aziende con produzione / utilizzo annui inferiore a 1 000 kg di azoto, disciplinate dal paragrafo 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000, si applicano le sanzioni previste dal Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1275 – Parte Terza “Igiene del Suolo e dell’Abitato” – art. 236.

## **10. Avvertenza di errori materiali individuati nel testo della deliberazione n. 96/2007, e precisazioni**

Nel testo dell'articolato della deliberazione n. 96/2007 sono presenti diversi “errori materiali” che per esigenze di coerenza saranno rimossi in sede di approvazione del Regolamento della Giunta Regionale di cui al precedente paragrafo 1, punto 6, in corso di predisposizione. Nelle more di emanazione del predetto regolamento al fine di facilitare la corretta lettura del testo, di seguito vengono riportati gli articoli e le parti della deliberazione n. 96/2007 interessati dalle correzioni e modifiche (su sfondo grigio):

### Art. 6

#### *Criteria di gestione delle aree di divieto o con limiti allo spandimento di liquami*

....

2. Nelle aree omogenee aziendali con pendenza media compresa tra il 10 ed il 20%, le condizioni per ammettere le distribuzione di liquame e dei materiali assimilati sono le seguenti:
  - si deve interrompere la continuità del terreno, mediante l'apertura di solchi acquei livellari (con una pendenza media del 2,5% rispetto alle curve di livello) distanti 60-80 m, distanza definita rispetto alla linea di massima pendenza;

### Art. 14

#### *Capacità di stoccaggio per i piccoli allevamenti*

1. I liquami prodotti da allevamenti con produzione annua di azoto pari o inferiore a 1.000 kg, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine restano valide le disposizioni di cui al punto 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000 (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte seconda n. 57 del 5 aprile 2000)

### Art.16

#### *Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica*

1. Il trasporto degli effluenti zootecnici, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 – Parte IV, né al Regolamento CE 1774/2002, ai sensi dell'art. 7 comma 6 .

### Art. 28

3. Ai fini dell'applicazione dei successivi artt. 29, 31, 32 il detentore è assimilato ad un'azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici

Art. 32

*Comunicazione alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo compresa tra 3.000 -1.001 kg*

Art. 42

*Stoccaggio per allevamenti con produzione annua di azoto al campo superiore a 1.000 kg*

Al comma 2 dopo il secondo alinea si inserisce:

- liquami e assimilati di bovini da latte con terreni coltivati a prati e cereali autunno vernini in zona non vulnerabile: 90 giorni

Art. 43

*Stoccaggio per i piccoli allevamenti*

1. I letami e liquami, prodotti dagli allevamenti alla data di emanazione del presente atto e con produzione annua di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine restano valide le disposizioni di cui al punto 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000 (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte seconda n. 57 del 5 aprile 2000)

Art. 51 comma 1

4° riga, Allegato 2 , in luogo dell'Allegato II

Art. 51 comma 6

Ai sensi dell'art.29 comma 5 del DM 7 aprile 2006, in assenza degli atti o dei provvedimenti di cui al precedente comma 3, i legali rappresentanti delle aziende che producono e/o utilizzano in agricoltura effluenti di allevamento provvedono all'invio della comunicazione alla Provincia entro il 31 maggio 2008, secondo le modalità e le procedure richiamate ai precedenti articoli.

- Pagina 40 Schema esemplificativo degli obblighi della comunicazione: per le diverse classi dimensionali degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino

Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 59/2005 e allevamenti >500 UBA	<p><b>Avicoli</b></p> <p>Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers Suini Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p>	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la <b>comunicazione con PUA completo</b>	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la <b>comunicazione completa con PUA completo</b>
--	--	---	--

- Pagina 80 ALLEGATO 3 lettera A , punto 4

4) il volume minimo complessivo dei contenitori, calcolato sulla consistenza dell'allevamento, dovrà essere aumentato del 10% nel caso dei contenitori a pareti verticali e del 15% nel caso dei contenitori in terra, quale opportuno coefficiente di sicurezza per tener conto di eventuali variazioni imprevedute nel volume di acqua utilizzata per i lavaggi e di un idoneo franco di sicurezza;

- Pagina 82 ALLEGATO 3 penultima riga:

"sia rispettata una distanza minima dai corsi d'acqua., come previsto all'art.11 e all'art.45;

## **Precisazioni**

### Si precisa

in riferimento all'Art.26,  
fermo restando quanto disposto al comma 2 (da riferirsi alle ZVN), qualora si utilizzino nello stesso anno, oltrechè nello stesso terreno, fanghi di depurazione (sono ammessi quelli prodotto dal sistema agroalimentare di cui all'Allegato 2 della deliberazione di G.R. n. 2773/2004) ed effluenti zootecnici, in ZVN è necessario elaborare un PUA completo se la quantità complessiva di azoto supera 6.000 kg. Per quantitativi di azoto;

in riferimento all'Art. 47,  
che nelle Zone non Vulnerabili da nitrati la quantità di N da effluenti di allevamento (determinata in considerazione del fabbisogno delle colture e dell'efficienza conseguibile) non deve superare 340 kg/ha/a.

## APPENDICE

### Allevamenti suinicoli e avicoli sotto soglia IPPC

**Tecniche a basso impatto ambientale da applicare nella realizzazione dei nuovi allevamenti o nell'ampliamento/riconversione/trasferimento di quelli esistenti .**

<b>Tipologia di stabulazione e di rimozione delle deiezioni</b>	<b>NOTE</b>
<b><i>1-Suini in accrescimento/ingrasso e scrofe in attesa calore/fecondazione/gestazione</i></b>	
1.1- PTF e sistema di rimozione a vacuum	
1.2- PTF o PPF con ricircolo liquami	solo per ampliamento o riconversione di allevamenti in cui tale tecnica è già in adozione
1.3- PPF con fossa sottostante a pareti verticali o inclinate, e svuotamento a vacuum	La fossa sottostante a pareti inclinate assicura le riduzioni delle emissioni più elevate
1.4- PP interno (o PPF interno) e lettiera nella corsia esterna di defecazione	
1.5- Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	
<b><i>2-Scrofe in allattamento (inclusi i lattozoli)</i></b>	
2.1- Gabbie con PTG e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata feci e urine	
2.2- Gabbie con PTG e sistema di ricircolo liquami in cunette senza strato liquido	
2.3- Gabbie con PTG e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	
<b><i>3- Suinetti in post-svezzamento</i></b>	
3.1- Box o gabbie con PTF o PTG o PPF o PPG e rimozione liquami con sistema a vacuum	
3.2- Gabbie con PTG e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	
3.3- Box o gabbie con PTF o PTG o PPF o PPG e ricircolo liquami in cunette senza strato liquido	La tecnica è considerata MTD: - <i>solo per nuove realizzazioni in aree distanti da residenze civili;</i> - <i>il liquame usato per il ricircolo non è sottoposto ad aerazione (tecnica considerata energivora)</i>
3.4- Box con PPG e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa sottostante a pareti verticali o inclinate e svuotamento a vacuum	La fossa sottostante a pareti inclinate assicura le riduzioni delle emissioni più elevate
3.5- Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	
<b><i>4- Galline ovaiole in gabbia</i></b>	
4.1- Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati o a mezzo di ventagli	Solo per gabbie modificate ai sensi del Dlgs n.267 del 29.07.03
4.2- batterie di gabbie verticali con nastri d'asportazione e tunnel di essiccamento posto all'esterno o all'interno	Solo per gabbie modificate ai sensi del Dlgs n.267 del 29.07.03
4.3- Stoccaggio aperto aerato in locale posto sotto al piano di gabbie (fossa profonda)	Solo per gabbie modificate ai sensi del Dlgs n.267 del 29.07.03
<b><i>5- Galline ovaiole e riproduttori a terra</i></b>	
5.1- Sistema a terra con lettiera sulla parte piena del pavimento e con aerazione forzata della pollina che si raccoglie sotto la parte fessurata (area di alimentazione, deposizione e riposo)	

5.2- Sistema come sopra con accesso ad area esterna di pascolamento (free range)	Le aree esterne devono essere: - o dotate di sistemi di copertura atti ad evitare il dilavamento da parte delle acque meteoriche e di raccolta delle deiezioni deposte; - oppure rese accessibili per periodi di tempo limitati in modo da non superare le dosi, consentite dalla normativa, di rilascio diretto dell'azoto escreto sul terreno nudo.
5.3- Sistemi ad aviario	La pollina non incorporata nella lettiera deve essere ventilata
<b>5- Avicoli da carne a terra</b>	
5.1- ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco	
<b>Tipologia di stoccaggio degli effluenti</b>	
<b>1- Contenitori per liquami</b>	
1.1- Vasche a pareti verticali realizzate con sistemi di copertura della superficie libera o attrezzate per la copertura successiva	
1.2- Contenitori flessibili di materiale plastomerico od elastomerico	
<b>2- Platee per i letami e le frazioni solide assimilate</b>	
2.1- Platee impermeabilizzate dotate di sistemi di allontanamento delle acque meteoriche	

**Legenda:**

PTF: Pavimento Totalmente Fessurato; PPF o PPG : Pavimento Parzialmente Fessurato o Grigliato; PP: Pavimento Pieno

(\* ) Sono fatte salve ulteriori tecniche previste dalla documentazione tecnica / Bref comunitari di settore.